

(I lavori iniziano alle ore 14.36 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 293 presentata dal Consigliere Bono, inerente a *"Illegittimità della nomina di Quirico come Presidente del C.d.A. di SITO S.p.A."*

PRESIDENTE

Esaminiamo l'interrogazione a risposta immediata n. 293, presentata dal Consigliere Bono, che ha la parola per l'illustrazione.

BONO Davide

Grazie, Presidente.

Come sicuramente ricorderà la Giunta regionale e questo Consiglio, qualche mese addietro, precisamente il 15 settembre 2014, presentai un'interrogazione immediata riguardante la legittimità della nomina del signor Quirico a Presidente del C.d.A. di SITO S.p.A. da parte di Finpiemonte Partecipazioni.

L'interrogazione riguardava l'eventuale illegittimità della nomina in merito al decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, riguardante, in pratica, le persone in quiescenza che non potrebbero essere nominate in incarichi dirigenziali apicali.

La risposta dell'Assessore De Santis è stata che non si trattava di un incarico dirigenziale, ma di un incarico in un C.d.A., e inoltre che il decreto citato (il n. 90/2014) si applica solo alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato o come individuate dall'ISTAT.

SITO non è una società direttamente controllata dalla Regione, quindi non rientrerebbe tra queste, come non lo è Finpiemonte Partecipazioni, che ha fatto la nomina.

Per questo motivo la risposta era negativa, in merito alla nostra richiesta di profilo di legittimità; peccato che, in seguito a questa risposta, in data 4 dicembre 2014, il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato una circolare, la n. 6 del 2014, riguardante appunto l'interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 90/2014, che modificava il 95 del 2012.

Nella circolare si ribadisce che la finalità della norma è di favorire un adeguato ricambio generazionale negli incarichi dirigenziali di governo degli Enti, e che tra le cariche in organi di governo di amministrazioni di Enti e società controllate rientrano quelle che comportano, effettivamente, poteri di governo, quali quello di Presidente, Amministratore o componente di un C.d.A.

Dalla nostra semplice lettura e dall'esegesi del testo, quindi, sembrerebbe rientrare la figura del signor Quirico.

La nomina del C.d.A. rientra nell'ambito del divieto, indipendentemente dalla qualifica, in virtù del quale il soggetto in quiescenza è stato nominato (per approfondire ancora il tema).

In ultimo, si specifica che la disposizione fa riferimento anche ad Enti e società controllate, anche indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, quali appunto Finpiemonte.

A questo punto interroghiamo la Giunta per sapere se, alla luce di quanto esposto nella detta circolare, abbia svolto ulteriori rilievi per verificare la legittimità di tale nomina.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Bono.

Prego, Assessore De Santis, per la risposta.

DE SANTIS Giuseppina, Assessore ai rapporti con società a partecipazione regionale

Grazie, Presidente; grazie, Consigliere.

Il punto tre della circolare citata dal Consigliere Bono ribadisce che devono ritenersi soggetti e divieti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, e di cui all'elenco ISTAT, previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009.

Lo stesso punto tre della circolare esplicita che non rientrano nell'ambito di applicazione dei divieti, ovviamente, gli incarichi conferiti da organizzazioni diverse dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Finpiemonte Partecipazioni non rientra tra le pubbliche amministrazioni e non è inserita nell'elenco ISTAT di cui sopra.

Da questo punto di vista, quindi, non c'è nulla di nuovo.

Sono anch'io a conoscenza che il Consiglio regionale ha votato una norma che ci chiede di applicare, nelle società controllate, indirettamente o direttamente, dalla Regione, i criteri cosiddetti "Madia", e fa esplicito riferimento alla norma della Madia. Tuttavia, quella norma vale per le nomine effettuate successivamente all'entrata in vigore della norma medesima, e non prevede la decadenza per i Consiglieri già in carica.

Di conseguenza, noi riteniamo che la nomina dell'ingegner Quirico continui ad essere perfettamente legittima.

E' chiaro che, sulla base della norma del Consiglio regionale, di qui in avanti probabilmente quella nomina non avrebbe più potuto essere effettuata, ma, ripeto, questa è una norma che è intervenuta mesi dopo la nomina dell'ingegner Quirico.

Grazie.

OMISSIS

(Alle ore 15.55 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 15.56)